

ACCORDO EX ART.15 L.7/8/1990 N.241

TRA

Il **Comune di Montalcino (SI)** con sede in piazza Cavour 13, Montalcino (SI), C.F. e Partita I.V.A. 01440500526 in seguito indicata "Comune", rappresentata da Arch. Paolo Giannelli, Responsabile Area 5 del Comune di Montalcino autorizzato alla stipula del presente accordo con Delibera di Giunta Comunale n. del

e l'**Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Geoscienze** con sede in Padova, via G. Gradenigo 6, cap. 35131 - cod. fiscale 80006480281 - P.IVA 00742430283 rappresentata dal Prof. Nicola Surian (Direttore) autorizzato alla stipula del presente contratto del Consiglio di Dipartimento del....., in seguito indicata come "Università".

PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- c) fra le numerose attività di ricerca e competenze del Dipartimento, vi sono anche quelle riguardanti la caratterizzazione ed il monitoraggio dei campi geotermici dedicati alla climatizzazione degli edifici;
- d) entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare, per il Comune si ravvede la necessità di acquisire una conoscenza scientifica dell'idoneità del sottosuolo ad ospitare sistemi geotermici a pompa di calore, dedicato alla climatizzazione del nuovo polo scolastico comunale in fase di progettazione; per il Dipartimento vi è, a sua volta, interesse ad approfondire competenze ed esperienze di applicazione di sistemi di monitoraggio e caratterizzazione termofisica del sottosuolo, in diversi ambiti geologici, sull'utilizzo dei sistemi innovativi a fibra ottica, già in dotazione al Dipartimento;
- e) Il Dipartimento, essendo in fase di implementazione della propria dotazione strumentale e di sviluppo di nuove metodologie di analisi dati, è interessato ad applicare e sperimentare nuove tecniche di acquisizione in siti test, allo scopo di verificare quantitativamente l'influenza di flussi di falda acquifera, in mezzi porosi e fratturati, nei processi di scambio termico con il sottosuolo, mediante impiego di dispositivi a fibra ottica, in una condizione geologica particolarmente favorevole, quale quella presente nel territorio comunale di Montalcino, sede del futuro intervento di edilizia scolastica;
- f) il Comune avendo constatato la necessità di poter disporre di un supporto scientifico per la realizzazione di un impianto geotermico per la climatizzazione di edifici ad uso scolastico,

- intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione a livello nazionale ed internazionale, messe a disposizione dal Dipartimento;
- g) L'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- h) il Comune si è dichiarato disponibile a collaborare con il Dipartimento approvando il presente Accordo con propria delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____
- i) l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo e in particolare del Dipartimento;
- j) detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell'Università.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Finalità dell'accordo

Oggetto dell'Accordo è la condivisione di conoscenze tecnico-scientifiche da parte del Dipartimento a favore del Comune, e la disponibilità del Comune stesso di favorire la ricerca scientifica, mettendo a disposizione un sito test dove svolgere una misura sperimentale di caratterizzazione termofisica del sottosuolo, necessaria all'eventuale dimensionamento dell'impianto geotermico a servizio del plesso scolastico da realizzare in località "Spuntone", attualmente in fase di progettazione, e coprendo le spese di realizzazione di un test di risposta termica a fibra ottica attiva, da eseguirsi in corrispondenza di una sonda geotermica pilota.

L'Accordo prevede la predisposizione e la condivisione di un documento che conterrà:

- i risultati conseguiti nel test di risposta termica eseguito in sito con tecniche a fibra ottica
- i risultati dell'analisi preliminare di dimensionamento del campo sonde geotermiche, che verrebbe accoppiato ad pompa/e di calore, che verrà eseguita mediante metodi analitici di tipo standard (una volta ricevuti dal Comune i dati accessori necessari).

Nel documento condiviso verranno inoltre illustrati suggerimenti sulle modalità di monitoraggio ambientale di impianto, relativo alla valutazione delle possibili evoluzioni delle condizioni termofisiche del sottosuolo locale, durante la fase di esercizio dell'impianto.

Sono escluse dal presente Accordo altre attività relative all'eventuale supporto tecnico relativamente alla documentazione da presentare per la richiesta dei relativi permessi di realizzazione dell'impianto, la consulenza per la predisposizione dell'eventuale bando di gara per la realizzazione dell'intervento per la parte esclusivamente di competenza geotermica, e il supporto alla direzione lavori nella successiva fase di realizzazione del campo di scambio termico a terreno (sonde geotermiche). Tali attività verranno eventualmente valutate in seguito, qualora il Comune intenda avvalersi del Dipartimento per il proseguo del progetto edilizio.

Art. 2. Responsabili dell'accordo

Il Responsabile Scientifico per il Dipartimento l'attività di cui al presente atto è il Prof. Antonio Galgaro

Per il Comune il Responsabile viene individuato nella persona dell'Arch. Paolo Giannelli

Art. 3. Durata dell'accordo

L'accordo avrà la durata 3 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso o concorde interruzione delle attività che vi sottendono. Sono esclusi ogni proroga o rinnovo taciti. Il presente atto potrà anche essere rinnovato previo scambio formale fra le parti.

Art. 4. Contributo alle spese e modalità di erogazione

Considerato che i costi per lo svolgimento dell'attività connessa al presente accordo, correlati a spese rimborsabili, saranno sostenuti direttamente dal Dipartimento, il Comune si impegna ad erogare un contributo complessivo di € 7.000,00 a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

La liquidazione del contributo sarà effettuato in due soluzioni, di cui la prima, alla stipula del presente Accordo, pari al 50% dell'importo totale (€ 3.500), contestualmente alla condivisione del piano preliminare delle attività previste dalla presente collaborazione; il saldo, pari al 50% dell'importo totale (€ 3.500), verrà versato alla conclusione dello studio, ovvero entro il termine dei 3 mesi di attività, contestualmente alla condivisione dei risultati finali della sperimentazione in forma di relazione scritta.

I pagamenti verranno effettuati sul conto c/c bancario **0037174 banca d'Italia** presso la Banca d'Italia intestato al Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 Obblighi

Il Dipartimento si impegna a condividere i risultati dei test termo-fisici descritti nell'art.1 del presente accordo, entro i termini stabiliti all'art. 3

Il Comune si obbliga, immediatamente dopo la stipula del presente accordo, a provvedere alla trasmissione del materiale cartografico (planimetrie di sito e di progetto aggiornato), nonché le valutazioni di progetto delle necessità energetiche e dei carichi termo-frigoriferi di base e di picco (dati a cadenza mensile), relativi alle necessità di climatizzazione del complesso scolastico di interesse.

Tali informazioni, insieme alle caratteristiche termiche del sottosuolo, ottenute dalla prova in sito GRT (Ground Thermal Response Test), che verrà eseguita con nuove tecnologie a fibra ottica da parte di personale qualificato del Dipartimento, consentiranno, oltre a fornire risultati utili alla predisposizione di una pubblicazione scientifica, di poter disporre di dati utili al dimensionamento dell'impianto geotermico di progetto e all'ottimizzazione delle relative future prestazioni energetiche in fase di esercizio.

Tutti i dati acquisiti e le analisi effettuate saranno di proprietà di entrambe le parti, con possibilità di pubblicazione da parte del Dipartimento e di utilizzo per propri fini progettuali da parte del Comune.

Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza

L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).

Le parti si danno reciprocamente atto che la realizzazione della collaborazione oggetto del presente accordo non comporta interferenze fra le ordinarie attività dell'Università di Padova e del Comune di Montalcino, pertanto non necessita dell'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/08.

L'Università e il Comune di Montalcino (SI), rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture del Comune di Montalcino (SI) sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Il Comune di Montalcino (SI) analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 7 Tracciabilità dei flussi

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che il Dipartimento ed il Comune sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia.

Art. 8 Responsabilità

Salvo i casi di dolo o colpa grave, le parti sono rispettivamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso i rispettivi.

Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne il Comune da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Dipartimento nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento stesso.

Art. 9 – Risultati e pubblicazioni

Al termine dell'attività o, comunque, nei tempi e con le modalità riportate nel piano delle attività, il Responsabile Scientifico consegnerà al Comune di Montalcino (SI) la relazione finale), contenente i risultati del test di risposta termica ed indicazioni utili alla progettazione definitiva del campo geotermico, oltre ad una proposta di monitoraggio ambientale ed energetico correlato all'utilizzo del sistema geotermico, mediante invio via posta elettronica dell'elaborato.

I risultati dell'attività eseguita (inclusi quelli non brevettabili o non proteggibili ai sensi del Codice delle Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005, in seguito "CPI") saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti; il titolare li potrà utilizzare previa comunicazione scritta all'altra parte.

I risultati brevettabili o proteggibili ai sensi del CPI saranno di proprietà di una o di entrambe le parti in proporzione all'attività inventiva posta in essere da ciascuna; in caso di contitolarità, la relativa gestione, compreso il deposito della domanda di brevetto, sarà disciplinata con apposito separato accordo.

Ciascuna delle parti concede all'altra una licenza d'uso non esclusiva e gratuita sui risultati di cui è titolare esclusivamente ai fini della collaborazione oggetto del presente contratto. Tale diritto si intende conferito con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell'Università menzionando il contraente che vi ha economicamente contribuito. Nel caso di risultati brevettabili qualsiasi attività di divulgazione potrà avvenire solo a seguito del deposito della prima domanda di brevetto (NB: in caso di eventuale comproprietà dei risultati è possibile prevederne la pubblicazione anche da parte dell'Ente o Azienda) sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza e con tempi e modalità compatibili con le procedure di tutela dei risultati stessi.

Art. 10 - Obbligo di riservatezza

La natura riservata delle Informazioni trasmesse da una parte (Parte Rivelante) all'altra (Parte Ricevente), dovrà essere evidenziata mediante timbro o indicazione dell'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale", onde consentire alle Parti medesime e ai soggetti autorizzati l'immediata individuazione degli stessi e il conseguente rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente contratto.

2. Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente dovranno essere identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con l'apposita dicitura "RISERVATO" o "Confidenziale" non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione orale.

3. Salvo quanto previsto all'art. 9, le Parti si impegnano a mantenere confidenziali le Informazioni Riservate e a non comunicarle a terzi se non in quanto strettamente necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente contratto, a condizione che dette persone si impegnino preventivamente per iscritto a tenere a loro volta riservate le

Informazioni in questione e a non usarle se non per gli scopi permessi dal presente contratto.

Le Parti si impegnano altresì a restituire o distruggere immediatamente al termine o alla risoluzione del presente contratto, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

4. L'obbligo di Riservatezza sussiste per tutta la durata del presente contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque).

5. Le Parti assumono in ogni caso la piena responsabilità per ogni eventuale violazione da parte di qualsiasi persona ad esse collegata o da terzi ai quali le Informazioni Riservate siano state fornite nell'ambito del presente contratto, degli obblighi di riservatezza qui contenuti.

6. L'obbligo di Riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la Parte Ricevente possa dimostrare che:

a) si tratta d'informazioni già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della Parte Ricevente, o

b) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità, o

c) si tratta d'informazioni che la Parte Ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza, o

d) si tratta di Informazioni che la Parte Ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte, o

e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte

Art. 11 Stipula, imposte e tasse

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 12 Controversie

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 13 Recesso

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente contratto con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte del Comune di Montalcino (SI) la parte di finanziamento dovuta per le attività già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.

Art.14 Codice Comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento adottati dal Comune di Montalcino.

Art. 15 Trattamento dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono i firmatari dell'Accordo come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

I rispettivi responsabili del trattamento sono:

il Arch. Paolo Giannelli Responsabile Area 5 per il Comune di Montalcino;

il Prof. Antonio Galgaro per il Dipartimento;

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti, previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

Art. 17 – Forma e stipula

La stipula del presente contratto, redatto con atti separati, rispettivamente di proposta da parte dell'Università e di accettazione da parte dell'.....(Ente o Azienda), (se la firma apposta è digitale aggiungere di seguito: sottoscritti con firma digitale), avviene alla ricezione da parte dell'Università - a mezzo(Raccomandata a.r. oppure, solo se firmato digitalmente, PEC) - della specifica e conforme accettazione della sua proposta (secondo il modello C allegato) da parte dell'....(Ente o Azienda). (NB: è possibile indicare il termine entro il quale si ritiene debba pervenire l'accettazione: in tal caso aggiungere di seguito: che dovrà pervenire entro e non oltre il)

Art. 18 – Imposta di bollo e di Registro in caso d'uso

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo e di registro solo in caso d'uso, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.642/1972 e dell'art.1, lettera a) della Tariffa - Parte II del D.P.R n.131/1986.

Art 19 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate a:

-per l'Università: dipartimento.geoscienze@pec.unipd.it; antonio.galgaro@unipd.it;
paola.saracino@unipd.it

- per il Comune di Montalcino (SI): info@pec.comunedimontalcino.it;
giannelli@comunemontalcino.com

p. il Comune
Montalcino, lì
(nome, cognome e qualifica)
.....

p. il Dipartimento Geoscienze
Padova, lì
(nome, cognome e qualifica)
.....